

31 dicembre 2020

CIRCOLARE N. 24/2020

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Proroga delle misure previste dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (di seguito DL Liquidità) e applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 (di seguito Legge di Bilancio 2021)

Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della Legge di bilancio 2021, le misure previste dall'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono state prorogate fino al 30 giugno, fatta eccezione per le garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Per queste tipologie di imprese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 245, della Legge di Bilancio 2021, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono concesse, difatti, fino al 28 febbraio 2021.

Per quanto riguarda, invece, le misure previste dall'articolo 13, comma 2 del DL Liquidità (rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti), il termine di scadenza delle stesse resta invariato e avranno validità fino al 31/12/2020.

Si informa, inoltre, che l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 contiene le seguenti ulteriori disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo:

comma 213) Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale provvedimento verrà applicato alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di società che presentano i seguenti codici ATECO 2007:

- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;
 - 66.19.21 – Promotori finanziari;
 - 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

comma 216) I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.

comma 217) Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento

comma 218) All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento»

Le suddette modifiche alla disciplina della garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, verranno applicate alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita Circolare.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia